

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini e cofirmatari “Capitale proprio occulto”

del 4 maggio 2018

La modifica proposta riprende il testo letterale della circolare n.6 del 6 giugno 1997 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.¹ In particolare, si specifica che il capitale proprio occulto deriva dalla verifica di un capitale di terzi massimo ammissibile e non dalla determinazione di un capitale proprio minimo.

Tale misura si allinea con il cambio di approccio (ossia il passaggio da un capitale proprio minimo ad un debito massimo) che si è materializzato con l'abolizione del capitale proprio minimo per le società immobiliari, approvata nella seduta di Gran Consiglio del 7 novembre 2016 con l'accettazione del Rapporto del 21 ottobre 2016 sul messaggio n. 7231.

L'impatto finanziario della misura è difficilmente stimabile ma di principio quasi nullo.

Paolo Pamini (AreaLiberale – LaDestra), primo firmatario

Sergio Morisoli (AreaLiberale – LaDestra), Lara Filippini (UDC – LaDestra), Tiziano Galeazzi (UDC – LaDestra), Gabriele Pinoja (UDC – LaDestra), Gianmaria Frapolli (LEGA), Giancarlo Seitz (LEGA), Andrea Giudici (PLRT), Matteo Quadranti (PLRT)

¹ <https://www.estv.admin.ch/dam/estv/it/dokumente/bundessteuer/kreisschreiben/2000/W97-006.pdf.download.pdf/w97-006i.pdf>

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata del 4 maggio 2018 di Paolo Pamini e cofirmatari;

d e c r e t a:

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 82

Il capitale proprio imponibile delle società di capitali e delle società cooperative è aumentato della parte di capitale di terzi che, economicamente, svolge la funzione di capitale proprio. **Nella misura in cui i debiti figuranti a bilancio risultino superiori al capitale di terzi ammissibile, occorrerà assumere la presenza di capitale proprio occulto. Condizione essenziale è che tale capitale provenga, direttamente o indirettamente, dai soci o da persone loro vicine. Se il capitale è fornito da terzi indipendenti e né i soci né le persone loro vicine hanno prestato garanzie, non si è in presenza di capitale proprio occulto. Finanziamenti a corto termine quali ratei/risconti, accantonamenti o prestiti ponte non sono considerati nella determinazione del capitale proprio occulto.**

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2019.